



COMUNE DI POMPONESCO

Provincia di Mantova

SETT.TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 2 / 2017

OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLE COMBUSTIONI SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI

IL RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91

Considerato che:

- il territorio della Provincia di Mantova ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali viti, vivai piante ornamentali, frutteti, impianti pioppicoli ecc.
- Nel territorio comunali di POMPONESCO sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della

produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;

- l'art. 185 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;

- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;

- l'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

ORDINA

- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, **nel periodo dal 1 gennaio al 30 maggio e nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 6:00 alle ore 11:30;**

2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 x 5 avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4. possono essere destinati alla combustione all'aperto **al massimo 3 metri steri** (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
5. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 80 da zone boscate, nonché a distanza di sicurezza da ambienti naturali quali fossi, stagni, piante in filari, piante singole e boschi.
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
 - il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

DISPONE

- ▶ **salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00**, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689;
 - ▶ che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
 - ▶ che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune di POMPONESCO e che alla stessa venga data massima pubblicità;
 - ▶ che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune di POMPONESCO (MN);e sia inviata:
 - all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
 - alla Stazione dei Carabinieri di VIADANA;
- al Corpo Forestale dello Stato- Comando Provinciale di Mantova;**

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Lombardia entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale li 27/01/2017

Lì, 31/01/2017

IL RESPONSABILE
BRAGA MARIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)